

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NONANTOLA E _____
PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27/00,
ART. 29, IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE, E
ALLA DELIBERA REGIONALE DEL 16/09/2013 N.1302 AVENTE COME OGGETTO
“APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI PER LE
STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI E GATTI, OASI E COLONIE
FELINE – ANNUALITA’ 2018 – 2019 E 2020.**

Premesso che:

- La Legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- Nell'ambito delle funzioni di controllo della popolazione canina e felina, sulla base della Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000, i Comuni hanno competenza in ordine alla gestione di gatti e colonie feline presenti sul proprio territorio e nello specifico (art. 2 LR 27/00) devono provvedere ad assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite di convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
- Ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 27 del 2000:
 - i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat;
 - per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline;
 - le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione;
 - i gatti in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della L.R. n. 27/00;
 - le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline;
- Il documento tecnico emesso dalla Provincia di Modena in materia di tutela e gestione della popolazione felina sul territorio suggerisce ai Comuni alcune linee operative condivise sul territorio.
- La Legge Regionale n. 12 del 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità, tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”,

crei spazi di progettazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

- il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, di approvazione del “Codice del Terzo Settore”, che ha abrogato la legge 11 agosto 1991 n. 266, prevede:
 - all'art. 1 di riconoscere il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
 - all'art. 4 individua quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni, ecc..;
 - all'art. 5 sono elencate le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore;
 - all'art. 56 è prevista la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere specifiche convenzioni con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
 - all'art. 101 è previsto che il requisito dell'iscrizione al Registro unico del Terzo settore, nelle more dell'istituzione dello stesso, è soddisfatta da parte delle reti associative e dagli Enti del terzo settore attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle norme di settore;
- La Delibera Regionale del 16/09/2013 n.1302 avente come oggetto “approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline” stabilisce, al comma 4 quanto segue:

4. Censimento e gestione delle colonie feline

Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d'intesa con le Aziende Unita sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. (Allegato 1).

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite e individuato dal Comune un “referente di colonia”. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione. Il Comune provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle

colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio. Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

4.1 Cattura

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà, è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

- Considerato che nel territorio del Comune di Nonantola non sono presenti Enti pubblici o privati che gestiscono strutture e/o che possano espletare il servizio previsto dalla normativa vigente in materia di gestione di colonie feline;
- Considerato che è interesse dell'Amministrazione comunale incentivare lo sviluppo di progettualità con l'associazionismo presente nel proprio territorio volte a:
 - a) favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali;
 - b) salvaguardare e tutelare gli animali d'affezione dai maltrattamenti, dall'abbandono, dal loro utilizzo a scopi di accattonaggio o per competizioni violente;
 - c) sostenere e curare la popolazione animale domestica attuando opportuni censimenti delle colonie e misure di sterilizzazione, nonché provvedendo al ricovero degli individui incidentati;
 - d) garantire la presenza di personale volontario competente, in contesti emergenziali di carattere ambientale (alluvioni, terremoti, stato di allerta per rischi meteo-idrologici, grandinate, trombe d'aria, incidenti industriali, smarrimento di persone) ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;
- Ritenuto pertanto interesse dell'Amministrazione comunale, così come previsto dalla normativa vigente, garantire la corretta gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale negli anni 2018-2020, avvalendosi del supporto tecnico-operativo fornito da una organizzazione di volontariato ovvero di associazione zoofila ed animalista che ne faccia richiesta, con D.G.C. n. _____ del _____ è stato stabilito di procedere all'individuazione del soggetto previa pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza ed equità;
- Preso atto che con Determinazione del Direttore d'Area Tecnica n. ____ del _____ è stato approvato l'elenco finale riportante l'esito delle valutazioni espresse sulle manifestazioni presentate e che la proposta progettuale presentata da _____ è risultata prima in graduatoria;

Si conviene e si stipula quanto segue

Tra

COMUNE DI NONANTOLA con sede legale in Via Marconi n.11 codice fiscale 00237070362 e Partita iva 00176690360 in questo atto rappresentata dall'Arch. BRUNO MARINO, in qualità di Direttore d'Area Tecnica;

E

_____, sede legale in _____, via _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____, in questo atto rappresentata da
_____, in qualità di Presidente

Art. 1 Oggetto

La convenzione ha per oggetto le attività di controllo, tutela e cura della popolazione felina presente sul territorio di Nonantola e frazioni limitrofe mediante attività di gestione delle colonie feline presenti.

Art. 2 Finalità

Le attività oggetto della Convenzione sono svolte allo scopo di:

- attuare interventi coordinati finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina, in modo tale da promuovere una sempre più corretta ed equilibrata convivenza uomo/animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- censire e monitorare continuamente nel tempo e nello spazio lo stato delle colonie feline presenti sul territorio ed attuare interventi di controllo delle nascite all'interno delle stesse;
- garantire la corretta funzionalità e gestione delle colonie feline censite;
- promuovere modalità di raccordo e sinergia dei soggetti competenti in materia;
- tutelare la salute pubblica e prevenire la zoonosi.

Mansioni e modalità operative generali di svolgimento delle attività

Art. 3 - Il ruolo dell'Associazione:

In relazione alla presenza di colonie feline, nell'ambito territoriale di competenza del Comune convenzionato, l'Associazione s'impegna a:

- Accogliere e gestire le segnalazioni effettuate dalla cittadinanza presso uno specifico "Punto di Ascolto", attivo il Lunedì e il Venerdì attraverso un numero telefonico dedicato;
- Effettuare sopralluoghi volti a rilevare la reale entità di ciascuna situazione segnalata (consistenza numerica della colonia, presenza di animali non sterilizzati, qualità della vita degli animali, qualità dell'impatto ambientale, eventuali altre criticità), e a verificare l'effettiva compatibilità della stessa con i criteri stabiliti, in accordo con Il Servizio Veterinario locale e l'Amministrazione Comunale, per la definizione di colonia felina, vincolo essenziale ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'art. 29 LR 27/2000 e al comma 4 della Delibera Regionale del 16/09/2013 n.1302;
- Aggiornare sistematicamente il registro ufficiale di censimento delle colonie feline presenti sul territorio di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- Gestire la popolazione felina presente sul territorio, tutelandone la salute ed il benessere psico-fisico e segnalando all'Amministrazione e al Servizio Veterinario casi o situazioni che potrebbero risultare di pregiudizio alla pubblica sicurezza, all'igiene ed alla sanità pubblica;

- Collaborare con il Servizio Veterinario locale nell'attuazione di specifici programmi di sterilizzazione dei gatti;
- Collaborare, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, con i diversi referenti di colonia alla cattura dei gatti da sottoporre ai programmi di sterilizzazione concordati con il Servizio Veterinario;
- Consegnare gli animali da sottoporre ad intervento di sterilizzazione, nei giorni e negli orari concordati, presso l'ambulatorio indicato dal Servizio Veterinario AUSL di Modena e provvedere al ritiro degli stessi una volta effettuato l'intervento;
- Provvedere al ricovero temporaneo, al mantenimento e alla cura dei gatti sottoposti a intervento di sterilizzazione e dei gatti sottoposti a interventi sanitari particolari, che ne rendono consigliabile il temporaneo allontanamento dalle colonie di appartenenza;
- Provvedere alla riconsegna, presso il "Punto di Raccolta", dei gatti sterilizzati ai rispettivi referenti per la reimmissione nelle colonie di appartenenza dei gatti di cui sopra, fatti salvi casi particolari per i quali, in accordo con il Servizio Veterinario, ne sia sconsigliato il rilascio in libertà;
- Provvedere a far fronte ad eventuali problematiche specifiche di gestione rilevate all'interno delle colonie feline censite quali:
 - Gestione dell'impatto ambientale;
 - Supporto e consulenza ai referenti;
 - Intermediazione tra referenti e cittadini residenti nelle aree limitrofe alla colonia (suolo pubblico);
 - Intermediazione tra referenti e proprietari (proprietà privata);
 - Eventuale posizionamento all'interno delle colonie di adeguati e decorosi ripari per gli animali;
 - Predisposizione di eventuali modificazioni alla dislocazione della colonia (eliminazione di eventuali punti di alimentazione superflui, là dove ne sia stato predisposto più di uno; spostamento del punto di alimentazione) tramite segnalazione agli interlocutori interessati (Comuni, AUSL, privati cittadini) delle criticità e collaborazione per la soluzione.
- Per le attività sopra specificate, l'Associazione dovrà annualmente rendere conto all'Amministrazione Comunale, dello stato di attuazione del progetto affidato ai sensi della presente convenzione attraverso specifica relazione.
- L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività affidate, a utilizzare i propri soci volontari regolarmente iscritti, con priorità per quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- L'Associazione s'impegna affinché le attività di cui al presente atto siano rese con continuità per il periodo concordato di cui all'art. 7 e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ai responsabili nominati dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
- L'Associazione s'impegna, inoltre a comunicare all'Amministrazione e al Servizio Veterinario dell'AUSL locale il nominativo del Veterinario di propria fiducia che sarà chiamato a curare i gatti in caso di necessità.
- L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni. In relazione a tale proposito l'Associazione si impegna a fornire adeguata formazione ai propri volontari e dipendenti, anche e soprattutto la

partecipazione a momenti di formazione ed aggiornamento promossi dalla Provincia, dall'Amministrazione locale e dall'Azienda Sanitaria.

- L'Associazione, così come previsto dall'art. 18 del D.lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore", si doterà di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie dei propri volontari connesse allo svolgimento delle attività del presente protocollo.

L'Associazione s'impegna a fornire all'Amministrazione Comunale gli estremi delle polizze assicurative e alla scadenza di queste gli estremi delle nuove polizze sottoscritte.

Art. 4 - Il ruolo dell'Amministrazione Comunale:

- L'Amministrazione s'impegna a rimborsare all'Associazione per l'intera durata del presente protocollo, un importo forfettario massimo annuo pari a € 4.300,00.
La liquidazione del contributo avverrà in n. 4 tranches trimestrali a seguito della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 3;
- Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione ai sensi della presente convenzione nel territorio comunale di Nonantola, mentre nulla è dovuto all'Associazione per spese sostenute nello svolgimento di altre attività e per attività svolte in altre Amministrazioni Comunali;
- L'Amministrazione comunale provvederà a rimborsare all'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione trimestrale e comunque non oltre novanta giorni, la quota di contributo previsto per le spese sostenute;
- L'Amministrazione Comunale s'impegna a promuovere e a partecipare a programmi d'informazione e di educazione ai fini della corretta gestione dell'Organizzazione, di un corretto rapporto uomo animale e del rispetto degli animali stessi;
- Il Comune s'impegna a promuovere la creazione di una rete di relazioni di comunicazione, collaborazione e scambio reciproco tra le associazioni zoofile presenti sul territorio;
- L'Amministrazione Comunale s'impegna a informare la popolazione del servizio fornito;
- L'amministrazione garantisce inoltre:
 - il mantenimento della convenzione con l'AUSL territorialmente competente, o con struttura equivalente, per l'assistenza veterinaria in materia di sterilizzazioni ed inserimento del microchip identificativo;
 - l'acquisto dei microchips, con la possibilità di fornitura a "blocchi";
 - la gestione delle registrazioni nel programma dell'anagrafe degli animali di affezione;
 - il mantenimento di un servizio attivo H24 per il recupero e primo soccorso dei gatti incidentati tramite specifico affidamento a soggetto terzo;

Art. 5 – Registri e Modulistica:

Al fine di regolamentare e documentare adeguatamente le attività svolte ai sensi del presente protocollo ed agevolare la comunicazione tra i soggetti operanti in tali attività, la Parti Firmatarie concordano nell'utilizzo dei seguenti strumenti:

- **Registro di censimento delle colonie feline:** L'Associazione avrà il compito di organizzare ed aggiornare sistematicamente i dati relativi alle colonie feline censite di cui all'art.3 all'interno di un registro ufficiale di censimento, in conformità con quanto previsto dalla LR 27/2000. L'aggiornamento dovrà essere effettuato a fronte di qualunque evoluzione rispetto al quadro relativo alla popolazione felina libera e presente sul territorio di competenza: inserimento di nuove colonie, variazioni segnalate dai referenti in merito a colonie già censite (decessi, ingressi, cucciolate, eventuali problematiche di gestione emerse), modificazioni risultanti dagli

interventi svolti nell'ambito della presente Convenzione (sterilizzazione, allontanamento piccoli finalizzato all'adozione, risoluzione di problematiche di gestione). Il Registro di Censimento è un database in formato excel che verrà inviato insieme alla rendicontazione a fine anno.

Art. 6 - Gruppo Tecnico di Vigilanza:

I soggetti sottoscrittori, così come previsto dalla normativa in vigore, si impegnano a costituire uno specifico gruppo tecnico di vigilanza composto dai responsabili dell'attuazione del protocollo, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Organizzazione in collaborazione col locale Servizio Veterinario, è incaricato di:

- a) Predisporre il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.
- b) Verificare lo stato e le modalità di attuazione della presente Convenzione e, nello specifico, che gli operatori agiscano nel rispetto degli animali, che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli stessi e nel rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a promuovere una corretta relazione uomo-animale.
- c) Verificare i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici, visite sul posto, e colloqui con i fruitori delle attività stesse.
- d) Presentare agli Enti di riferimento una relazione semestrale congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione di cui all'art. 3 comma b.

Art. 7 - Durata e risoluzione dell'accordo

- a) La presente Convenzione ha validità per gli anni 2018 – 2019 e 2020. Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovare l'affidamento in gestione delle colonie feline per un ulteriore periodo di pari durata.
- b) Per quanto non specificatamente dettagliato nel presente Protocollo, nel progetto descritto all'art. 1, o nel programma operativo di cui all'art. 3, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dall'Amministrazione all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che l'Amministrazione provvederà ad inoltrare all'Associazione.
- c) L'Amministrazione può risolvere, anche su parere del Servizio Veterinario AUSL competente, il presente accordo in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
- d) L'Associazione può risolvere il presente accordo in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione a impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Il presente Protocollo, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/1991.

p. il Comune di Nonantola
Il Direttore d' Area Tecnica

p. l'Associazione
Il Presidente
